

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 luglio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2.

**Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 3.

**Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura** ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2007, n. 4.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.**  
Pag. 7

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2007, n. 17.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992, n. 11, (modifiche alla legge regionale n. 15/1989).** .... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2007, n. 18.

**Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura)** ..... Pag. 11

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 2.

**Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2007, n. 3

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005** Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale n. 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 5.

**Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio** ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 gennaio 2007, n. 05/Pres.

**Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di cui alla legge regionale n. 1/2005, art. 3, commi 91, 92 e 93 per la concessione a favore di disabili fisici di contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida». Approvazione.**  
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 gennaio 2007, n. 06/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2006/2007, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Approvazione . . . . . Pag. 14

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.

Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» . . . . . Pag. 16

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007 - legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)» . . . . . Pag. 28

ERRATA-CORRIGE

Supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007 - legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)» . . . . . Pag. 28

Supplemento ordinario n. 5 del 2 febbraio 2007 - Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2007 - 2009 e per l'anno 2007» . . . . . Pag. 28

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2.

**Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.***(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO****Art. 1.** *Oggetto e finalità*

1. La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e nel rispetto dell'art. 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte.

**Art. 2.** *Disposizioni generali*

1. Al contratto di apprendistato è allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.

2. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio è redatto con le procedure, gli strumenti e le modalità individuati dalla giunta regionale.

3. Il piano formativo individuale prevede l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

4. L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna all'impresa, è seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
- b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti

- a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
- b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
- c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;
- d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.

7. La giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.

8. La giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.

9. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalità di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

10. La giunta regionale definisce, in collaborazione con le province, d'intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.

**Art. 3.** *Funzioni delle province*

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) e promuovono, mediante opportune misure, la qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.

*Capo II***CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER GIOVANI FINO AI DICHIOTTO ANNI****Art. 4.** *Durata e caratteristiche della formazione*

1. L'attività di formazione formale esterna all'impresa, nel contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in possesso della qualifica professionale, è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

2. La giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti.

3. L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. La formazione formale esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.

**Art. 5.** *Profili formativi del contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni*

1. La giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i profili formativi dell'apprendistato per i giovani fino ai diciotto anni.

2. Al fine di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato, ai sensi della normativa vigente, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

*Capo III*

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

## Art. 6.

*Profili formativi e formazione formale*

1. La giunta regionale regola i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). I profili formativi sono, regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.

2. Per formazione formale si intende quella:

- a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
- b) attuata mediante una specifica progettazione;
- c) con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla giunta regionale;
- d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.

3. La formazione formale è svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:

- a) luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
- b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
- c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 4.

5. I criteri e le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla giunta regionale d'intesa con le parti sociali.

6. Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi.

7. La giunta regionale può definire modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

*Capo IV*APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA  
O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

## Art. 7.

*Utilizzo sperimentale del contratto*

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

2. La giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

3. La giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.

*Capo V*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 8.

*Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato*

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.

2. La Regione e le province promuovono la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

- a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;
- b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
- c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

3. La formazione dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse stanziare, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## Art. 9.

*Sostegno alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in apprendistato*

1. In materia di incentivazione alla stabilizzazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, si fa rinvio alle disposizioni regionali in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

## Art. 10.

*Monitoraggio e controllo*

1. L'Agenzia Piemonte lavoro assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige, in collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, appositi rapporti periodici che la Giunta presenta almeno una volta all'anno alla commissione consiliare competente.

2. La giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte delle province, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.

3. La Regione e le province, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, possono concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

## Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 276/2003 e dalla legge n. 80/2005, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONE FINANZIARIA

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della formazione esterna all'impresa, stimati in 89.900.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro - direzione - titolo I spese correnti) e UPB 15011 (Formazione professionale lavoro attività formativa - titolo I spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 gennaio 2007

MERCEDES BRESSO

07R0158

## LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 3.

**Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituito il Parco fluviale Gesso e Stura ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (in materia di aree protette), classificato di rilievo regionale ai sensi dell'art. 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come inserito dall'art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nell'ambito del Parco fluviale Gesso e Stura sono individuate aree a diversa classificazione:

- a) riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale;
- b) aree attrezzate;
- c) zone di salvaguardia.

## Art. 2.

*Confini*

1. I confini del Parco fluviale Gesso e Stura incidono sul territorio del comune di Cuneo e sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25000; le aree a diversa classificazione interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia.

2. I confini delle aree classificate come riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale e come aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Parco fluviale Gesso e Stura. Ancorché non tabellate, le zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.

## Art. 3.

*Denominazione delle aree protette*

1. Le aree protette individuate nella cartografia allegata, sono così denominate:

- a) Riserva naturale orientata della Crocetta;
- b) area attrezzata Santuario degli Angeli - Tetto bruciato;
- c) area attrezzata del Parco della Gioventù;
- d) area attrezzata di Borgo S. Giuseppe;
- e) area attrezzata di Madonna delle Grazie;
- f) riserva naturale orientata dello stura;
- g) area attrezzata Basse Stura;
- h) area attrezzata di Madonna della Riva;
- i) Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura;
- j) area attrezzata Plan d'eau;
- k) Riserva naturale orientata S. Anselmo.

2. Il restante territorio del Parco fluviale Gesso e Stura è classificato come zona di salvaguardia.

3. L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1990.

## Art. 4.

*Finalità*

1. Le finalità dell'istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, sono le seguenti:

- a) restituire alla città di Cuneo un'area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino;
- b) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;
- c) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale orientata;
- d) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- e) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
- f) garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
- g) promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
- h) promuovere, organizzare e sostenere le attività di studio, ricerca, didattica e le attività scientifiche, ricreative e turistiche, con particolare riferimento all'ambiente fluviale anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
- i) concorrere alla realizzazione dei piani e dei progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- j) sostenere e promuovere, con l'eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette;
- k) rappresentare la porta del Parco naturale delle Alpi Marittime mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche di promozione, sviluppo e animazione dell'area, nell'intento di attrarre e coinvolgere un pubblico differenziato in termini di età, interessi e provenienza.

## Art. 5.

*Gestione*

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dal comune di Cuneo.

2. Il comune di Cuneo:

- a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;
- b) adotta il piano d'area;
- c) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

3. Il comune di Cuneo e il Parco naturale delle Alpi Marittime stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive. Con la convenzione è costituito un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del comune di Cuneo e del Parco naturale delle Alpi Marittime che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi provenienti dai rispettivi organi deliberanti, attua gli interventi utili per la realizzazione delle finalità istitutive.

## Art. 6.

*Personale*

1. Il conseguimento delle finalità istitutive è ottenuto mediante l'impiego di personale del comune di Cuneo e l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Piemonte sulla base di quanto indicato dall'art. 15.

## Art. 7.

*Norme di tutela per le riserve naturali*

1. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata, si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata è vietato:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
- e) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'art. 12;
- f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità istitutive;
- g) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- h) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. In tutte le aree istituite a riserva naturale orientata è consentito:

- a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), come da ultimo modificata dalla legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 6, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
- b) svolgere l'attività agricola e forestale e, le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;
- c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 12;
- d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone; tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h).

## Art. 8.

*Norme di tutela per le aree attrezzate*

1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, si applicano il decreto legislativo n. 42/2004 e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite ad area attrezzata è vietato:

- a) esercitare l'attività venatoria;
- b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
- d) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'art. 12;
- e) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- f) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. In tutte le aree istituite ad area attrezzata è consentito:

- a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale n. 36/1989;
- b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
- c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 12, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
- d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f).

## Art. 9.

*Norme di tutela per le zone di salvaguardia*

1. Nelle aree istituite a zona di salvaguardia, in quanto aree di raccordo tra le riserve naturali orientate e le aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del piano d'area.

2. In tutte le aree istituite a zona di salvaguardia è consentito:

- a) esercitare l'attività venatoria;
- b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
- c) effettuare gli interventi edilizi;
- d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone.

## Art. 10.

*Norme di tutela comuni per le riserve naturali orientate per le aree attrezzate e per le zone di salvaguardia*

1. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'art. 12, le attività e gli interventi di cui agli articoli 7 comma 2, 8 comma 2 e 9 comma 2, sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.

2. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, oppure da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l'ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura.

## Art. 11.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'area attrezzata del Parco fluviale Gesso e Stura è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell'ente Parco naturale Alpi Marittime a fronte della stipula della convenzione di cui all'art. 5, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

## Art. 12.

*Piano d'area e piano di assestamento forestale*

1. Il Parco fluviale Gesso e Stura è regolato dal piano d'area di cui all'art. 23 della legge regionale n. 12/1990, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica.

2. Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

3. Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura il comune di Cuneo, la provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. Il piano d'area è adottato dal comune di Cuneo, che lo trasmette alla provincia di Cuneo ed alla Regione e ne dà notizia sull'albo pretorio e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. Il comune di Cuneo esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla giunta regionale per l'elaborazione del piano d'area definitivo. La giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. L'utilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

## Art. 13.

*Sanzioni*

1. Le violazioni al divieto di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a*) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b*) ed all'art. 8, comma 1, lettera *a*) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*), e *g*) ed all'art. 8, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 20,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *f*) e *h*) ed all'art. 8, comma 1, lettera *f*) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni alla norma di cui all'art. 10, comma 1, comportano le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore vigenti.

6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

## Art. 14.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Fino alla approvazione del piano d'area, l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive.

2. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'art. 12 della legge regionale n. 57/1979.

## Art. 15.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura nel biennio 2007-2008, stimati in 550.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e ripartiti in 300.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo, Sport, Parchi, Gestione aree protette - titolo I spese correnti) e in 250.000,00 euro nell'ambito della UPB 21062 (Turismo, Sport, Parchi, Gestione aree protette - titolo II spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 12 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio del comune di Cuneo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 febbraio 2007

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

07R0191

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2007, n. 4.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.**

(Pubblicata nel 3° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 1° marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga dell'esercizio provvisorio*

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40 (autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007), è prorogato sino al 31 marzo 2007.

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 febbraio 2007

BRESSO

07R0199

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2007, n. 17.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992, n. 11, (modifiche alla legge regionale n. 15/1989).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 10 del 16 maggio 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modificazione di articolo*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi secondo criteri definiti dalla giunta regionale, ai comuni che provvedono al censimento delle barriere architettoniche presenti sul loro territorio.»

## Art. 2.

*Sostituzione di articolo*

1. L'art. 23-bis della legge regionale n. 15/1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-bis (Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico). — 1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:

a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al pubblico;

c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi.»

## Art. 3.

*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 23-bis della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (Contributi per interventi in edifici privati). — 1. I contributi di cui all'art. 23-bis, comma 1, lettera c), possono essere concessi;

a) alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

b) a coloro i quali abbiano fiscalmente a carico i soggetti di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

c) ai condomini di civili abitazioni ed ai proprietari di alloggi ove hanno la residenza i soggetti di cui alla lettera a);

d) ai datori di lavoro ove prestano la propria attività lavorativa i soggetti di cui alla lettera a).

2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 riguardano esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421).

3. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione degli interventi sugli immobili, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.»

## Art. 4.

*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 23-ter della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 23-quater (Competenze della Regione e dei comuni). — 1. Le istanze relative ai contributi di cui all'art. 23-bis, comma 1, lettera a) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, alla Regione.

2. La Regione provvede all'istruttoria e all'erogazione dei contributi secondo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 23-quinquies, comma 1.

3. Le istanze relative ai contributi di cui all'art. 23-bis, comma 1, lettere b) e c) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, al comune territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 23-quinquies, comma 1.»

## Art. 5.

*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 23-quater della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 23-quinquies (Procedura di concessione dei contributi). — 1. La giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 23-bis, stabilisce con apposito provvedimento:

a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali priorità e la relativa spesa riconoscibile;

b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;

c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23-quater commi 1 e 2;

d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate.



2. La formazione del piano previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 1986»), costituisce criterio di priorità nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 23-bis, comma 1, lettera a)».

Art. 6.

*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 23-quinquies della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 23-sexies (*Progetti speciali*). — 1. La Regione promuove, mediante la concessione di contributi in conto capitale, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a determinare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici e spazi aperti caratterizzati dalla pubblica accessibilità.

2. La giunta regionale definisce le procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.».

Art. 7.

*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 23-sexies della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 23-septies (*Norma transitoria*). — 1. In fase di prima attuazione della presente legge, le domande inserite nella graduatoria regionale approvata nell'anno 2006 ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), sono soddisfatte compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare dal bilancio regionale.

2. Le domande inviate dai comuni in Regione entro il 1° marzo 2007, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 13/1989, sono ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri e delle priorità di cui alla presente legge.».

Art. 8.

*Inserimento di articolo*

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 15/1989 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;

iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 di euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 7.207 «Edilizia pubblica e sociale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».

Art. 9.

*Abrogazione di norme*

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/1989 abrogato.

2. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/1989 le parole «ed al quarto comma sono soppresse».

3. L'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1992, n. 11, (modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 aprile 2007

p. Il Presidente  
Il vice Presidente: COSTA

07R0393

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2007, n. 18.

**Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 16 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, (normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Art. 2.

*Riconoscimento delle tartufige*

1. Sono delegate alle comunità montane ed ai comuni riuniti in consorzio, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), di seguito denominati enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufige controllate o coltivate di cui all'art. 3 della legge n. 752/1985.

2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.

3. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.

4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufige controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.

5. Le tartufige sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 752/1985.

Art. 3.

*Tesserino d'idoneità*

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.

2. Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66, (tasse sulle concessioni regionali).

3. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneità.

## Art. 4.

*Calendario e orario di raccolta*

1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei periodi indicati dalla legge n. 752/1985, il calendario di raccolta è unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta è consentita anche nelle ore notturne.

2. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la determinazione e la variazione del calendario di raccolta.

3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* e sono opportunamente divulgati.

## Art. 5.

*Delimitazione della zona geografica di raccolta*

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 752/1985, viene effettuata dalla giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate.

2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.

## Art. 6.

*Conservazione del patrimonio tartufigeno*

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto arboreo che si impegna a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 752/1985 ed alla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1, che può essere aggiornata dalla giunta regionale con proprio provvedimento, è concessa dagli enti delegati.

3. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tali indennità e i relativi controlli.

## Art. 7.

*Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura*

1. In attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all'art. 8, per i seguenti interventi:

a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'art. 6;

b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene.

2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all'art. 6 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) 1860/2004 della commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

## Art. 8.

*Consorzi volontari*

1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della legge n. 752/1985 devono essere costituiti nel rispetto dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.

2. Tali consorzi devono trasmettere all'ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una relazione sull'attività svolta corredata di copia del bilancio consuntivo.

## Art. 9.

*Commercializzazione dei tartufi*

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della legge n. 752/1985.

## Art. 10.

*Vigilanza e sanzioni amministrative*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 752/1985 e dagli enti delegati.

2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della legge n. 752/1985 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) raccolta senza il tesserino prescritto:

1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;

2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale;

3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale;

4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è in grado di esibirli al momento del controllo;

b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo; ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta da euro 520,00 a euro 1550,00;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno lavorato;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;

e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;

f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'art. 2: da euro 160,00 a euro 470,00;

g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;

h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;

i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.

3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. Al trasgressore è rilasciata copia del processo verbale di accertamento della violazione.

4. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (modifiche al sistema penale) almeno due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

5. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato all'ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

## Art. 11.

*Revoca dei contributi*

1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle disposizioni previste per l'accesso ai contributi.

## Art. 12.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. I tesserini di idoneità per praticare la raccolta di tartufi rilasciati in base alla legge regionale 16 maggio 1988, n. 17, (disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) conservano la loro validità fino alla scadenza.

2. Le commissioni istituite ai sensi della legge regionale n. 17/1988 e le relative procedure per il rilascio del tesserino di idoneità restano in vigore fino all'approvazione da parte della giunta regionale delle nuove disposizioni previste dall'art. 3 della presente legge.

3. I riconoscimenti di tartufo controllate o coltivate di cui all'art. 3 della legge n. 752/1985 effettuati ai sensi della precedente normativa conservano la loro validità fino alla scadenza.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge n. 752/1985.

Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

a) prelievo di quota di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e di quota di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

b) iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture» e di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 13.205 «Interventi per l'incremento delle colture».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 16 maggio 1988, n. 17, (disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 aprile 2007

p. Il Presidente

Il vice Presidente: COSTA

07R0394

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 11 del 6 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche agli articoli 4 e 5*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4 e al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura) la parola «tutela» è sostituita dalla parola «salvaguardia».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 8*

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 dopo le parole «delle proprie attività.» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «A tal fine, a decorrere dall'anno 2007, la Regione concede un contributo annuale.».

2. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2006 dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti parole «costituendo apposito fondo, nonché.».

Art. 3.

*Modifiche agli articoli 20 e 21*

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 33/2006 la parola «documenti», è soppressa.

2. Nella rubrica dell'art. 21 della legge regionale n. 33/2006 le parole «documentari» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 33/2006 le parole «ai beni documentari» sono soppresse.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 23*

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2006, dopo la parola «istituti» sono inserite le parole «e luoghi».

2. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2006 le parole «luoghi di cultura» sono sostituite dalle parole «strutture culturali».

3. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2006 le parole «dei luoghi di cultura» sono sostituite dalle parole «delle strutture culturali».

4. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2006 le parole «i luoghi di cultura» sono sostituite dalle parole «le strutture culturali».

5. Al comma 6 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2006 dopo le parole «luoghi di cultura» sono inserite le parole «nonché alle strutture culturali».

Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'art. 8, comma 6 della legge regionale n. 33/2006 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante riduzione di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 12.206 «Interventi per eventi culturali» e contestuale aumento in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 12.201 «Interventi per la promozione della cultura».

Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2007

BURLANDO

07R0395

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007).**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 5 del 31 gennaio 2007)

(*Omissis*).

07R0159

## LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 2.

**Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0173

## LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2007, n. 3

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 7 febbraio 2007)

(Omissis).

07R0161

## LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale n. 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 18/2006*

1. Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), come modificata dall'art. 7, comma 133, della legge regionale n. 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'art. 1, le parole «di livello statale, regionale e locale» sono soppresse;

b) il comma 2, dell'art. 1, è soppresso;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia). — 1. Per le finalità dell'art. 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.

2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del comune di Aquileia, della provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.»;

d) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Elementi statutari). — 1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;

c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.»;

e) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali). — 1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'art. 2, comma 1.»;

f) al comma 1 dell'art. 5 le parole «il Presidente della Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione»;

g) al comma 3 dell'art. 6 dopo le parole «forme di fruizione turistica compatibili» sono aggiunte le seguenti: «con la valenza culturale dei siti»;

h) il comma 5 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«5. L'amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).»;

i) al comma 7 dell'art. 6 le parole «valorizzazione turistica, culturale e infrastrutturale delle aree comprese nei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera e), fanno carico:

a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5148 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Conferimenti a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileia»;

b) relativamente al sostegno delle attività della Fondazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18/2006, come sostituito dal comma 1, lettera c), all'unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5149 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Interventi a sostegno delle attività della Fondazione Aquileia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 febbraio 2007

ILLY

(Omissis).

07R0208

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 5.

**Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 28 febbraio 2007)

(Omissis).

07R0209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 gennaio 2007, n. 05/Pres.

**Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di cui alla legge regionale n. 1/2005, art. 3, commi 91, 92 e 93 per la concessione a favore di disabili fisici di contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)»;

Visto in particolare l'art. 3, commi 91 e 92, della citata legge, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore di disabili fisici contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida e che dispone che i criteri e le modalità relativi alla concessione dei contributi siano stabiliti con regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres. del 18 ottobre 2005 con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida»;

Ritenuto opportuno rivedere i criteri di assegnazione del contributo, al fine di rendere la disciplina regolamentare più coerente al disposto normativo;

Sentita in merito la Consulta regionale associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3161 del 22 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres. del 18 ottobre 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al regolamento per la concessione a favore di disabili fisici di contributi dei contributi previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida.**

Art. 1.

Modifica dell'art. 3  
del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005

1. Il comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres. del 18 ottobre 2005 (Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida), è sostituito dal seguente:

«1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione, ovvero, nell'interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico, ancorché la documentazione di spesa sia intestata al disabile fisico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo autoveicolo».

Art. 2.

Modifica dell'art. 5  
del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Spese finanziabili*). — 1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:

- a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati per il trasporto personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro;
- b) interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 20.000,00 euro;
- c) acquisto di autoveicoli usati già adattati per il trasporto personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro;
- d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.500,00 euro.

2. Le domande di contributo per le spese di cui alla lettera a) del comma 1 non sono ammissibili se sugli autoveicoli non viene eseguito alcun intervento di adattamento fra quelli previsti alla lettera b).

3. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Non sono ammesse a contributo le spese relative agli accessori non strettamente necessari all'utilizzo dell'autovettura per il trasporto del disabile.

5. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con provvedimento del direttore centrale competente per materia pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

2. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 360/2005 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Criteri per la definizione del contributo*). — 1. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

2. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b*) e *d*), sono concessi nella misura del 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.

3. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c*), sono concessi nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.»

Art. 3.

*Modifica dell'art. 6  
del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della corretta determinazione del contributo spettante, il preventivo di spesa allegato alla domanda dovrà riportare dettagliatamente:

- a) il costo dell'autoveicolo;
- b) il costo degli interventi di adattamento;
- c) il costo degli accessori».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 7  
del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005*

1. Al comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005, le parole «a pena di decadenza» sono soppresse.

Art. 5.

*Modifica dell'art. 10  
del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Cumulabilità*). — 1. I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 5 non sono cumulabili con altri interventi pubblici per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale delle persone disabili ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalla legge.

2. Il contributo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 non è cumulabile con i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 5.

3. Il contributo di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 non è cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalità».

Art. 6.

*Modifica al modello di cui all'allegato B*

1. L'allegato *B* del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 è sostituito dall'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Alle domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(*Omissis*)

07R0178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 gennaio 2007, n. 06/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2006/2007, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 «Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia» e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'istituzione di un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1;

Visto in particolare il comma 2-bis. del succitato art. 15 che prevede che, limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, tale Fondo sia finalizzato all'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati dai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati;

Atteso che il comma 2 del succitato art. 15 prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo, diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

Visto il regolamento in merito predisposto dalla direzione centrale salute e protezione sociale;

Atteso che tale regolamento trova applicazione per gli interventi riguardanti l'anno scolastico 2006/2007;

Visto il parere favorevole espresso sul medesimo dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, così come previsto all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, nella seduta del 7 novembre 2006;

Tenuto altresì conto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso l'intesa, così come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3222 dd. 29 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2006/2007, da trasferire agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia l'anno scolastico 2006/2007, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni, e gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette dei nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2006/2007, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni, nonché gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a)* anno scolastico 2006/2007: il periodo di tempo compreso tra il 10 settembre 2006 e il 31 agosto 2007;
- b)* famiglie: il nucleo familiare preso come riferimento dalla normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (normativa ISEE);

Art. 3.

*Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni i fondi stanziati sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale in base ai seguenti criteri:

- a)* 70% dell'importo disponibile, in relazione al numero dei posti disponibili presso i nidi d'infanzia dell'ambito territoriale del Servizio sociale dei comuni di riferimento, desunti dalla rilevazione dell'anno 2005 curata dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza - CRDA, di cui alla legge n. 451/1997;
- b)* 30% dell'importo disponibile, in proporzione al numero dei minori della fascia d'età 0-3 anni residenti nell'ambito territoriale del Servizio sociale dei comuni di riferimento al 31 dicembre 2005 desunti dai dati dell'ISTAT.

2. I fondi di cui al comma 1 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni secondo le seguenti modalità:

- a)* 50% dell'importo spettante a titolo di acconto entro aprile 2007;
- b)* saldo sulla base del fabbisogno, da presentarsi entro il 31 ottobre 2007. Se il fabbisogno risulta inferiore all'importo assegnato, l'importo da erogare a saldo corrisponde alla differenza fra il fabbisogno comunicato e l'acconto di cui alla lettera *a)*;
- c)* eventuale conguaglio a presentazione della rendicontazione.

Art. 4.

*Rendicontazione*

1. Entro il 30 aprile 2008 gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni presentano alla direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione dei fondi trasferiti in base all'art. 42 legge regionale n. 7/2000.

Art. 5.

*Beneficiari e requisiti*

1. L'incentivo di cui al presente regolamento è concesso alle famiglie residenti nella Regione per l'abbattimento delle rette per l'accesso ai nidi d'infanzia nell'anno scolastico 2006/2007.

2. Sono escluse dal beneficio le famiglie che usufruiscono del servizio di nido d'infanzia a titolo gratuito anche a seguito dell'intervento dei servizi sociali.

3. Sono altresì escluse dal beneficio le famiglie il cui reddito valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante disposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, supera l'importo di euro 35.000,00.

Art. 6.

*Importo del beneficio*

1. L'importo del beneficio per una frequenza minima di 8 ore e 30 giornalieri per 5 giorni alla settimana viene fissato in euro 60,00 mensili per l'accesso a un posto nido per il quale è previsto l'intervento economico del comune finalizzato all'abbattimento parziale del costo a carico degli utenti e in euro 80,00 mensili per l'accesso a un posto nido per il quale non è previsto l'intervento suddetto. Tale importo viene ridotto rispettivamente a euro 40 e a euro 60 mensili per frequenze a orario giornaliero inferiore alle 8 ore e 30 o a frazioni di settimana.

2. Il beneficio mensile, relativamente al primo e all'ultimo mese di frequenza, viene concesso se il bambino è iscritto al servizio per un numero di giorni superiore alla metà più uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura del servizio nel mese considerato, tenuto conto delle modalità di utilizzo del servizio preventivamente concordate con la famiglia.

3. Il beneficio non può superare l'importo della retta a carico dell'utente.

Art. 7.

*Cumulabilità*

1. I benefici di cui al presente regolamento non sono cumulabili con quelli concessi per l'accesso ai servizi di nido d'infanzia nell'ambito del Progetto «FUTURA - Servizi di pari opportunità».

Art. 8.

*Termine e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda, redatta secondo il modello trasmesso agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni con apposita circolare dalla direzione centrale salute e protezione sociale, è presentata, al termine del periodo complessivo di fruizione del nido da parte del bambino nell'anno scolastico 2006-2007 e, comunque, entro il 15 settembre 2007, all'ente gestore del Servizio sociale dei comuni del territorio di residenza del minore interessato e può essere presentata solo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore.

Art. 9.

*Erogazione del beneficio*

1. L'ente gestore del Servizio sociale dei comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione.

Art. 10.

*Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura*

1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0179

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.

**Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia  
n. 15 del 6 aprile 2007)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di polizia veterinaria»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo» ed in particolare l'art. 4 che prevede l'emaneazione di un regolamento di esecuzione;

Sentita la commissione per i diritti degli animali, nominata con decreto del Presidente della Regione n. 9/serv. 1°/S.G. del 12 gennaio 2005;

Sentita, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari della Sicilia per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che nell'adunanza del 26 settembre 2006 ha reso il parere n. 658/2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 476 del 28 novembre 2006;

Emana il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Identificazione dei cani*

1. Il cane iscritto all'anagrafe è identificato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la mandibola e la spina della scapola.

2. La struttura del codice identificativo deve essere conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785, i transponder devono essere conformi alla norme ISO 11784 e ISO 11785 che prevede un codice numerico a 15 cifre.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, qualora debba essere iscritto all'anagrafe un cane appartenente alle razze di seguito elencate, il proprietario dovrà produrre la fotografia dell'animale che dovrà essere allegata alla scheda anagrafica di cui all'allegato IX.

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività:

- 1) american bulldog;
- 2) dogo argentino;
- 3) fila brasileiro;
- 4) pit bull;
- 5) pit bull mastiff;

6) pit bull terrier;

7) tosa inu.

## Art. 2.

*Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline*

1. I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato III.

2. Alle associazioni iscritte all'albo regionale può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all'allegato IV.

3. I comuni possono inoltre stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all'albo regionale, per il censimento e la gestione delle colonie feline in stato di libertà, sulla base dello schema di cui all'allegato V.

## Art. 3.

*Spese per la custodia degli animali randagi e per le colonie feline in libertà*

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 18, comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanitari pubblici, nonché per il censimento e la gestione delle colonie feline, è indicata nella sottostante tabella:

a) custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 kg di peso, e per gatto. . . . .	€ 3,50
b) custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia. . . . .	€ 4,50
c) custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 kg. di peso, e per gatto nei rifugi sanitari pubblici. . . . .	€ 3,50
d) custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia nei rifugi sanitari pubblici. . . . .	€ 3,50
e) censimento e gestione giornaliera colonie feline in libertà a capo . . . . .	€ 2,00

## Art. 4.

*Spese a carico dei proprietari per la custodia degli animali*

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 sono indicate nella sottostante tabella le spese a carico del proprietario per la custodia e il mantenimento degli animali custoditi nel rifugio sanitario.

2. Sono esenti dal pagamento delle spese i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.

Accalappiamento. . . . .	€ 50,00
Visita clinica all'atto dell'introduzione del cane con stesura cartella clinica. . . . .	€ 20,00
Custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola taglia, fino a 10 kg di peso . . . . .	€ 3,50
Custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di media e grossa taglia. . . . .	€ 4,50
Spese di segreteria . . . . .	€ 5,00

3. Per ogni altra terapia specialistica che si rendesse necessaria in relazione all'età ed alle condizioni fisiche dell'animale e che sarà praticata secondo le prescrizioni del medico veterinario competente, dovranno essere applicate le tariffe minime previste dal tariffario dell'Ordine dei medici veterinari della provincia.



4. Sulla scheda clinica dell'animale, pertanto, dovrà essere riportato l'importo della tariffa applicata per l'esecuzione della terapia necessaria.

5. Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al rifugio.

6. L'importo totale delle spese sostenute dal gestore sarà comunicato al comune per permettere il preventivo rimborso della somma, comprensiva della eventuale sanzione, da parte del proprietario dell'animale che, all'atto del ritiro dello stesso, presenterà copia della ricevuta di pagamento.

#### Art. 5.

##### *Requisiti delle strutture pubbliche e private*

1. I requisiti strutturali, gestionali nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei rifugi sanitari pubblici e privati e dei rifugi per il ricovero pubblici e privati sono quelli individuati nell'allegato I.

2. Al fine di garantire condizioni di benessere adeguate alla specie sono individuati nell'allegato II i requisiti minimi che debbono possedere i rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti.

#### Art. 6.

##### *Controllo della popolazione canina e felina*

1. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, stipulano protocolli d'intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo operativo di cui all'allegato VI.

2. Gli interventi di sterilizzazione sui cani adottati sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi sanitari pubblici, se richiesti entro trenta giorni dall'affido.

3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprietà iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprietà, sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

4. Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale.

5. Gli interventi di sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari non sono più in condizione di provvedere al loro mantenimento, affidati dal sindaco alle associazioni protezionistiche o animaliste, sono effettuati gratuitamente a cura dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e presso i rifugi sanitari pubblici.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti*

1. Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato VII al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale ove prevalentemente il medico veterinario libero professionista esplica la sua attività.

2. L'autorizzazione di cui all'allegato VIII consente di effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'Anagrafe canina informatizzata, di operare su tutto il territorio di competenza dell'Azienda unità sanitaria locale ed è subordinata all'impegno del libero professionista ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal presente regolamento.

3. In particolare dovrà essere garantita la disponibilità di lettori rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785 e la possibilità di collegarsi all'Anagrafe canina informatizzata.

4. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste, l'Azienda unità sanitaria locale provvede alla revoca del provvedimento di autorizzazione.

5. I medici veterinari liberi professionisti autorizzati, ai fini della corretta gestione dell'anagrafe a priori, dovranno utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alle normative ISO 11784 e 180 11785.

#### Art. 8.

##### *Sanzioni*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, le violazioni alle disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono adeguate secondo le disposizioni di seguito riportate che tengono conto delle rilevazioni ISTAT dall'anno 2001 all'anno 2005:

Articolo e comma della legge regionale n. 15/2000	Minimo da (euro)	Massimo da (euro)
Art. 3, comma 7	86,00	520,00
Art. 3, comma 8	2.887,00	17.325,00
Art. 5, comma 4	58,00	347,00
Art. 8, comma 6	86,00	289,00
Art. 9, comma 4	578,00	1.733,00
Art. 17, comma 4	28,00	173,00
Art. 17, comma 5	58,00	173,00
Art. 24, comma 1	5.775,00	34.650,00
Art. 26, comma 1	173,00	289,00

#### Art. 9.

##### *Limiti di applicazione e deroghe*

1. I requisiti generali strutturali e gestionali di cui all'Allegato I, si applicano quale disciplinare tecnico per l'autorizzazione delle strutture ex novo.

2. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi agli specifici requisiti previsti nell'allegato I entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

3. I rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui all'allegato II, entro 2 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

4. Il mancato adeguamento nei termini previsti ai superiori punti 2 e 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione previa diffida ad adempiere.

#### Art. 10.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 gennaio 2007.

CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia, il 2 marzo 2007, registro n. 1, Atti del Governo, foglio. n. 20.

ALLEGATO I

Requisiti delle strutture pubbliche e private

##### *Capitolo I*

##### REQUISITI GENERALI DELLE STRUTTURE EX NOVO

Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono tenere conto delle indicazioni seguenti:

1) la scelta del luogo ove insiste la struttura per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovrà essere tale da mitigare i fattori microclimatici (grado di irraggiamento, di ventilazione, di acclività);

2) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno essere servite da strade di facile accesso;

3) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere distanti almeno 500 metri dai nuclei abitati o secondo le distanze previste dai regolamenti di igiene comunali o da altra normativa vigente;

4) il perimetro dell'area deve essere dotato di idoneo sviluppo di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e frangivento;

5) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono possedere un perimetro di recinzione in struttura muraria o in grate zincate fissate a supporti cementiti con un'altezza non inferiore ai 2,50 m. ed estremità superiore aggettante verso l'interno con angolo di 45° e sviluppo di almeno 30 cm., deve essere prevista una barriera perimetrale antiratto, ed inoltre dovranno essere progettate in modo da impedire l'accesso e la circolazione di persone non autorizzate;

6) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e per gli uomini;

7) le strutture devono essere costruite in modo da potere essere facilmente pulite, disinfettabili e disinfestabili; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi e delle acque di lavaggio;

8) devono essere presenti gabinetti, spogliatoi e lavabi in numero adeguato per il personale addetto e per i visitatori;

9) le strutture devono possedere dispositivi appropriati e adeguati contro gli animali indesiderati e gli agenti infestanti e infettivi;

10) le strutture devono possedere dispositivi con capacità sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di umidità controllati e appropriati per i diversi ambienti;

11) i box debbono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e disinfestabili, facilmente pulibili dagli escrementi provvisti di bocchetta d'acqua potabile e di ciotola per l'alimento, di impianto di illuminazione ed elettrico sufficiente, non debbono avere pavimenti a griglia. Il pavimento dei box deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico posizionate all'esterno del l'area di confinamento.

Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti possono essere costituite da uno o da entrambi i seguenti reparti funzionali:

- A) rifugio sanitario;
- B) rifugio per il ricovero.

#### A) Rifugio sanitario per cani e per gatti

Trattasi di struttura riservata al ricovero di cani e gatti sottoposti ad osservazione sanitaria:

1) I rifugi sanitari devono possedere locali adibiti a sala operatoria, locali di degenza e ambulatorio per assolvere a funzioni sia di emergenza che di normale routine clinica e chirurgica, devono essere provvisti di adeguata strumentazione ed attrezzatura chirurgica per le necessità derivanti da interventi ad addome aperto ed inoltre con dotazione strumentale minima costituita da:

- a) microscopio per esami parassitologici;
- b) lettore e attrezzatura per l'impianto del microchip;
- c) frigorifero per la conservazione dei prodotti immunologici;
- d) armadietto per la tenuta dei farmaci;
- e) computer con possibilità di collegamento all'anagrafe canina informatizzata;
- f) gabbie mobili idonee ad ospitare animali in decorso post-operatorio.

2) I rifugi sanitari devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli.

3) I rifugi sanitari devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa.

4) I rifugi sanitari per cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali:

4.1 L'area dei servizi costituita da:

- a) locale amministrativo;
- b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;

c) locale di accoglienza;

d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;

e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;

f) parcheggio;

g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico.

L'area dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per comprendere tutte le aree funzionali previste, e deve essere funzionalmente separata dall'area di confinamento di cui al successivo punto 4.3. Il suo accesso dall'esterno deve essere funzionalmente separato dalla zona di confinamento così come lo deve essere la zona parcheggio per gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico.

Le strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

Le caratteristiche costruttive e di impiantistiche delle singole aree funzionali dell'area dei servizi, quando non espressamente individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente.

4.2 L'area sanitaria con caratteristiche funzionali che possano assolvere i seguenti compiti:

- a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche;
- b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto;
- c) identificare ed eventualmente iscrivere all'anagrafe l'animale;
- d) proteggere gli animali ospitati;
- e) approntare idonee terapie e interventi;
- f) sterilizzare gli animali.

Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona di isolamento dicitati soggetti ospitati dove consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve inoltre essere prevista una zona dedicata alla osservazione dei soggetti in ingresso.

Le strutture dell'area sanitaria devono essere progettate e costruite in modo da offrire un'ambiente appropriato agli animali ospitati; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

4.3 L'area di confinamento per cani costituita da box che devono essere di norma individuali e, generalmente, di dimensioni più ridotte di quelle dei box dei rifugi ricovero. Le loro dimensioni devono comunque garantire un adeguato movimento dell'animale.

Le aree di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona riposo), che può essere realizzata in muratura oppure in materiale prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata.

Le tipologie di locali in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati in:

box chiuso: superficie coperta perimetrate da muri o materiale prefabbricato che impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo. Deve esserne garantita la disponibilità nella zona di isolamento del rifugio sanitario;

box aperto: superficie composta da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) come il box chiuso ed un'area recintata in parte coperta;

recinto: area recintata composta da un'area coperta chiusa su tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta;

#### 4.3.1 I Parametri di costruzione:

L'altezza minima dei box deve essere pari al doppio dell'altezza del cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei box devono essere:

box chiuso di isolamento: 2 m x 2 m. non vi deve essere la possibilità al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali;

box aperto rifugio sanitario con superficie minima pari a 12 mq. suddivisi in zona coperta di 4 mq. (2 x 2) per il riposo degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 8 mq. (2 x 4) e in parte riparata da tettoia (almeno 2 m lineari);

recinto devono essere garantiti per ciascun cane almeno 3 mq. coperti e 8 mq. di zona esterna aperta e recintata di cui il 20 per cento di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto è fissato in 15 unità.

Tutti i box devono comunque consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, a mezzo di porta, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano l'uno con l'altro e la recinzione deve avere maglie con luce non superiore a cm 2 per lato.

Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti rendono difficilmente realizzabile la possibilità di un rapporto box/cane di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessità di confinare più soggetti - e comunque massimo 4 per ogni box aperto - al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi strutturali individuati per ogni cane di media taglia devono essere almeno di 2 mq. di area coperta e di 4 mq. di zona aperta e recintata.

#### B) Rifugio per il ricovero per cani e per gatti

Trattasi di struttura per la temporanea permanenza di cani e gatti:

1) i rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a fare fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso;

2) i rifugi per il ricovero devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli;

3) i rifugi per il ricovero devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;

4) i rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali:

##### 4.1 L'area dei servizi costituita da:

- a) locale amministrativo;
- b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;
- c) locale di accoglienza;
- d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature;
- e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;
- f) parcheggio;
- g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico.

L'area dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per comprendere tutte le aree funzionali previste, e deve essere funzionalmente separata dall'area di confinamento di gatti al successivo punto 4.3. Il suo accesso dall'esterno deve essere funzionalmente separato dalla zona di confinamento così come lo deve essere la zona parcheggio più gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico.

Le strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento

Le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle singole aree funzionali dell'area dei servizi, quando non espressamente individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente.

##### 4.2 L'area sanitaria con le seguenti caratteristiche e finalità:

- a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche;
- b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto;
- c) proteggere gli animali ospitati;
- d) approntare idonee terapie ed eventuali interventi d'urgenza. Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona di isolamento dei soggetti ospitati dove consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve inoltre essere prevista una zona dedicata all'osservazione dei soggetti in ingresso.

Le strutture dell'area sanitaria devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato al cane; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui.

4.3 L'area di confinamento per cani costituita da strutture che devono garantire le condizioni di benessere dell'animale e, soprattutto, le possibilità di movimento e di socializzazione.

Le aree di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona riposo), che può essere realizzata in muratura oppure in materiale prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata.

I locali in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati in:

box chiuso superficie coperta perimetrata da muri o materiale prefabbricato che impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo. Può essere individuato quello della zona di isolamento del rifugio sanitario se presente;

box aperto: superficie composta da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) come il box chiuso ed un'area recintata in parte coperta;

recinto: area recintata composta da un'area coperta chiusa su tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta;

paddock: ampia superficie scoperta recintata, situata in genere in prossimità di box aperti, nella quale gli animali tenuti nei box aperti possono muoversi liberamente individualmente o in gruppo, conformemente ai loro bisogni etologici.

La capacità massima delle strutture destinate a rifugio per il ricovero rappresenta un fattore fondamentale per la corretta ed adeguata gestione igienico-sanitaria oltre che garantire la buona gestione di ogni singolo soggetto. La capacità massima delle strutture destinate a rifugio per il ricovero autorizzate è, pertanto, stabilita in numero 400 capi.

In ogni caso l'area di confinamento del cane deve essere dotata di accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale del cane.

##### 4.3.1 Parametri di costruzione:

L'altezza minima dei box deve essere pari al doppio dell'altezza del cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei box devono essere:

box chiuso di isolamento: 2 m × 2 m non vi deve essere la possibilità al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali;

box aperto rifugio per il ricovero con superficie minima pari a 18 mq suddivisi in zona coperta di 6 mq (3×2) per il riposo degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 12 mq (3×4) e in parte riparata da tettoia (almeno 2 mm lineari);

recinto devono essere garantiti per ciascun cane almeno 3 mq coperti e 8 mq di zona esterna aperta e recintata di cui il 20 per cento di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto è fissato in 15 unità.

Tutti i box devono comunque consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, a mezzo di porta, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano uno con l'altro e la recinzione deve avere maglie con luce non superiore a cm. 2 per lato.

Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti tendono difficilmente realizzabile la possibilità di un rapporto box/cane di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessità di confinare più soggetti - e comunque massimo 4 per ogni box aperto - al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi strutturali individuati per ogni cane di media taglia devono essere di almeno 3 mq. di area coperta e di 6 mq. di zona aperta e recintata.

Parametri di costruzione e area di confinamento per i gatti nei rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero:

1) nei rifugi per il ricovero dei gatti debbono essere previsti più reparti con strutture completamente chiuse (gabbie) di altezza non inferiore a 2,5 m., devono essere dotate di una parte interna chiusa attrezzata (zona riposo) e di una parte esterna delimitata da rete con maglie avente luce non superiore a 1 cm., non devono esserci soluzioni di continuità tra pavimento, parete e soffitto e ciò al fine di evitare la fuga degli animali;

2) se vi è la necessità di tenere gatti in gabbie singole, ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 1 mq. di zona chiusa e 2 mq. di zona esterna delimitata da rete;

3) le gabbie non debbono contenere un numero di gatti superiore a 15 unità e ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 2 mq. complessivi di cui il 10 per cento della superficie complessiva destinata alla zona coperta;

4) debbono essere presenti idonei dispositivi per permettere agli operatori di entrare e di uscire dai vari reparti senza che avvenga la fuoriuscita degli animali;

5) devono essere previste, nella parte esterna, zone alberate, zone protette in ombra e zone ben illuminate e soleggiate ed è auspicabile l'installazione di passerelle sopraelevate o di mensole a parete per consentire ai gatti l'accesso ai contenitori di acciaio per l'acqua potabile e il cibo, devono essere inoltre previsti giochi appesi a filo e grattoi;

6) la parte interna del ricovero deve essere realizzata con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, deve essere previsto un adeguato impianto elettrico e di illuminazione, il pavimento della zona di riposo deve consentire il deflusso laterale dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico site all'esterno della zona di riposo.

## Capitolo II

### ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE

1) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali.

2) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni cutanee nei casi e con le modalità previste dalla legge.

3) La struttura dell'area sanitaria adibita a zona di isolamento deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati.

La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare transiti da o verso altre aree funzionali della struttura.

La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere interdetta al personale non sanitario ed al personale di servizio se non limitatamente alle operazioni di pulizia, disinfezione e vettovagliamento. Se il personale addetto alle pulizie è comune con l'area di confinamento del rifugio sanitario esso deve obbligatoriamente prevedere la pulizia della zona isolamento successivamente a quella di tutte le altre aree funzionali.

La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere intesa come struttura chiusa con ambiente controllato.

4) Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico delle Aziende unità sanitarie locali presso le strutture pubbliche.

5) Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico dei gestori presso le strutture private o in convenzione con il comune.

6) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti deve essere previsto un regolare orario di apertura giornaliero per favorire l'adozione dei cani e dei gatti, deve inoltre essere permesso l'accesso regolamentato ai responsabili delle associazioni protezionistiche o animaliste riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, per il controllo della gestione delle strutture ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

7) Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno dotarsi di regolamento di accesso ai non addetti ai servizi.

## Capitolo III

### AUTORIZZAZIONI DELLE STRUTTURE

#### Autorizzazioni costruttive delle strutture

Le autorizzazioni per la costruzione delle strutture sono quelle previste dalla normativa vigente.

#### Autorizzazioni sanitarie delle strutture

1) L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati, nonché dei rifugi per il ricovero pubblici e privati, è subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità, acquisito il parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio che ha effettuato il sopralluogo.

2) L'autorizzazione sanitaria di competenza dell'Assessore per la sanità, viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, o dei richiesti chiarimenti, inviata dall'Azienda unità sanitaria locale con allegato parere favorevole rilasciato di seguito al sopralluogo effettuato dal competente servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale.

3) Il provvedimento di autorizzazione viene inviato all'Azienda unità sanitaria locale che provvede a notificarlo alla ditta/ente interessato, previa apposizione sull'atto della marca da bollo secondo il valore vigente.

4) Ogni modifica inerente le condizioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comunicata all'Assessorato della sanità, per il tramite della Azienda unità sanitaria locale, corredata da apposito parere favorevole, ai fini delle integrazioni o revisioni da apportare all'atto di autorizzazione.

#### Modalità di presentazione delle domande

Il responsabile della struttura deve presentare l'istanza di autorizzazione e la documentazione in duplice copia, di cui l'originale in bollo, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale dove ha sede la struttura da autorizzare.

L'istanza, con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario corredata dalla relativa documentazione, deve indicare:

1) generalità del titolare o del legale rappresentante, indicazione della partita I.V.A. o del codice fiscale;

2) indicazione delle attività da svolgere e ubicazione della struttura.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) certificato di agibilità della struttura o dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45);

c) planimetria dell'impianto con destinazione di che trattasi in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti le caratteristiche d'uso dei fabbricati, le strutture dell'area servizi, dell'area sanitaria e dell'area di confinamento;

d) relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa degli impianti, delle attrezzature con particolare riferimento alla struttura di ricovero, ai locali a servizio dell'impianto, alle attrezzature presenti e l'indicazione specifica sulla capienza dell'impianto;

e) relazione tecnica sulle attività da svolgere;

f) indicazione relativa alle modalità di approvvigionamento idrico di acqua potabile per l'impianto di che trattasi e relativa documentazione allegata;

g) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

h) indicazione relativa alle modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, se prodotti e delle carcasse degli animali morti;

i) indicazione relativa alle modalità di disinfezione dell'impianto;

- j) indicazione relativa alle modalità di assistenza sanitaria;  
 k) piano di gestione delle attività;  
 l) ricevuta del versamento delle spese relative alla autorizzazione sanitaria regionale;  
 m) ricevuta del versamento delle spese relative al sopralluogo di cui al tariffario regionale;  
 n) marca da bollo da € 14,62 o altro valore aggiornato.

Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, nel cui territorio ricade la struttura, verifica la completezza della documentazione, effettua il sopralluogo per il rilascio del prescritto parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico sanitari e strutturali, sulla osservanza dei requisiti che garantiscono il benessere degli animali anche in relazione alle attività da svolgere, sul numero dei soggetti che possono essere ospitati e, al fine del rilascio della autorizzazione, trasmette all'Assessorato regionale della sanità - IRV, servizio terzo, la documentazione completa e in originale, corredata dal parere favorevole.

Visto; CUFFARO

#### ALLEGATO II

##### REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE ESISTENTI

###### *Requisiti minimi dei rifugi esistenti destinati al ricovero di cani*

- 1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile;
- 2) Box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, con pavimento cementato almeno nella zona coperta e adeguata pendenza che deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico e di convogliamento delle acque.
- 3) I box devono avere una zona aperta e una zona coperta per il riposo degli animali, pari ad almeno il 30 per cento della superficie totale del box, dotata di pedana rialzata o di cuccia.
- 4) I box devono essere recintati e costruiti in modo che i cani non si feriscano l'un con l'altro, le maglie della recinzione devono avere luce non superiore a 2 cm.
- 5) Presenza in ogni box di contenitori per l'acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti.
- 6) Il cibo deve essere distribuito in contenitori in acciaio inossidabile, fissi o mobili, lavati quotidianamente;
- 7) La struttura deve avere uno o più recinti dove consentire ai cani di fare quotidianamente del movimento.
- 8) La struttura deve destinare almeno il 5 per cento della capienza a box di isolamento per gli animali affetti da malattie trasmissibili o che necessitano comunque oli stare in isolamento.
- 9) I box di isolamento non devono essere contigui con altri box.
- 10) Deve essere prevista una zona destinata ai cuccioli adeguatamente riparata e adeguata alle esigenze degli stessi.
- 11) L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza in loco di un medico veterinario o attraverso un ambulatorio veterinario di riferimento.
- 12) Devono essere effettuate periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni degli animali e trattamenti antiparassitari su indicazione del medico veterinario.
- 13) Deve essere presente un armadietto farmaceutico per la tenuta dei farmaci,
- 14) Deve essere garantita giornalmente la pulizia dei box e periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli ambienti.

###### *Requisiti minimi dei rifugi esistenti destinati al ricovero di gatti*

- 1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile.
- 2) Le gabbie destinate al ricovero dei gatti devono essere completamente chiuse da una rete con maglie avente luce noti superiore a 1 cm., devono essere dotate di una zona coperta (zona riposo) pari ad almeno il 10 per cento della zona scoperta.

3) Presenza nelle gabbie di contenitori di acciaio per l'acqua potabile e per il cibo, lavati quotidianamente.

4) Devono essere presenti alcune gabbie di isolamento per gli animali affetti da malattie trasmissibili o che necessitano comunque di stare in isolamento.

5) L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza in loco di un medico veterinario o indirettamente attivato un ambulatorio veterinario di riferimento.

6) Devono essere effettuate periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni degli animali e trattamenti antiparassitari su indicazione del medico veterinario.

7) Deve essere presente un armadietto farmaceutico per la tenuta dei farmaci.

8) Deve essere garantita giornalmente la pulizia delle gabbie e periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazioni degli ambienti.

Visto; CUFFARO

#### ALLEGATO III

##### SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 E 5, DI INCARICO DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE CHE GESTISCONO RIFUGI PRIVATI

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... nella residenza municipale di ..... presso ..... tra ..... in atto responsabile del domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F. ....

L'Associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al n. .... sezione ... di seguito denominata Associazione, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* ..... elettivamente domiciliato presso la propria sede in ..... via ..... P.I. .... con rifugio sanitario/per il ricovero - sito in ..... premesso che l'art. 11, punto 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

###### *Finalità della convenzione*

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti dall'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 2.

###### *Ammontare e durata della convenzione*

L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane è quello indicato all'art. 3, lettere a) e b), oltre IVA.

La convenzione avrà la durata di anni ..... con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

## Art. 3.

*Assistenza sanitaria*

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal dott.....  
..... il quale utilizza l'ambulatorio sito in .....

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

## Art. 4.

*Condizioni per lo svolgimento della convenzione*

L'associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

- 1) garantire il benessere dei cani ospitati;
- 2) provvedere se possibile, alla protta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefoniche o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
- 3) comunicare al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
- 4) fornire, al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento della anagrafe canina informatizzata;
- 5) garantire la corretta gestione della struttura ed di un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
- 6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;
- 7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- 8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- 9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
- 10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- 11) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- 12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dell'ambulatorio e il relativo contenimento;
- 13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite un particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla tolettatura;
- 14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- 15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;

16) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;

17) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo comune, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;

18) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

19) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4.

Data .....

Firme .....

Visto: CUFFARO

## ALLEGATO IV

**SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11, PUNTO 7, PER LA GESTIONE DI RIFUGI SANITARI PUBBLICI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE.**

L'anno..... il giorno..... del mese di .....  
nella residenza municipale di ..... presso

Tra:

..... in atto responsabile del.....  
domiciliato per la carica della - sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, codice fiscale .....  
..... l'associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al n..... sezione..... di seguito denominata Associazione, nella persona del legale rappresentativo *pro tempore*..... elettivamente domiciliato presso la propria sede in.....  
via..... P.I. ....

Premesso che:

L'art. 11, punto 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'art. 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area sanitaria pubblica veterinaria delle Aziende sanitarie locali e sulla base di una apposita convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

*Finalità della convenzione*

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del rifugio sanitario pubblico sito in ....., il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati.

L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 2.

*Ammontare e durata della convenzione*

L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane è quello indicato all'art. 3, lettere e) e d), oltre I.V.A.

La convenzione avrà la durata di anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

## Art. 3.

*Assistenza sanitaria*

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal dr. ....  
 ..... il quale utilizza l'ambulatorio  
 sito in .....

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

## Art. 4.

*Condizioni di svolgimento della convenzione*

L'associazione protezionistica gestore svolge le seguenti attività nei confronti della struttura oggetto della convenzione:

1) provvedere a quanto necessario per la cura della struttura, degli impianti delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendo il buon funzionamento informando tempestivamente il comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi, nonché di qualsiasi altra esigenza della struttura;

2) assistere le ditte incaricate dal comune dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture ed impianti presenti;

3) ottemperare scrupolosamente e tempestivamente a tutte le disposizioni impartite dai responsabili del comune e dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale operante nella struttura, relativamente alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la conduzione della struttura stessa.

Inoltre ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

1) garantire il benessere dei cani ospitati;

2) provvedere, se possibile alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica del ritrovamento dei loro animali;

3) comunicare anche al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;

4) fornire, al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti la gestione anagrafica e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento;

5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;

6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cuccie e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;

7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;

8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;

9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;

10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;

11) comunicare al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;

13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità riferite in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla tolettatura;

14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;

15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;

16) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;

17) aggiornare costantemente le schede, affisse sui box, con il nome degli animali;

18) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo comune, l'accesso al pubblico e alle associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione

19) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;

20) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4.

Data .....

Firme .....

Visto: CUFFARO

ALLEGATO V

**SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 18, PUNTO 2, PER LE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE.**

L'anno..... il giorno..... del mese di .....  
 nella residenza municipale di ..... presso .....

Tra

..... in atto responsabile del .....  
 domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, codice fiscale .....  
 l'associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al n. .... sezione..... di seguito denominata associazione, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* ..... elettivamente domiciliato presso la propria sede in .....  
 via ..... P.I. ....

premesso che

l'art. 18, punto 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che i comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza.

Sentito in data ..... il servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

#### *Finalità della convenzione*

La presente convenzione ha per oggetto il censimento delle colonie feline in stato di libertà site nel territorio di questo comune presso..... e la loro gestione per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.

Art. 2.

#### *Ammontare e durata della convenzione*

Alle associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono le colonie feline in stato di libertà i comuni rimborsano le spese nella misura massima individuata nell'art. 3, lettera e), del presente regolamento.

La convenzione avrà la durata di anni ..... con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3.

#### *Assistenza sanitaria*

L'assistenza sanitaria della colonia è garantita dal dr. .... il quale utilizza l'ambulatorio sito in .....

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 4.

#### *Condizioni di svolgimento della convenzione*

Le attività e i compiti a cura della associazione sono:

1) censire le colonie feline in libertà attraverso l'utilizzo di schede anagrafiche della colonia e dei singoli soggetti dopo avere effettuato la cattura e la sterilizzazione dei singoli soggetti.

2) gestire le colonie provvedendo a tutte le loro necessità riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, all'eventuale impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate dalle stesse, alla somministrazione di farmaci, alla sterilizzazione, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia al fine di assicurarne condizioni di sopravvivenza e di salute;

3) fornire al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale i dati inerenti la gestione anagrafica delle colonie e collaborare con lo stesso per eventuali catture;

4) mantenere i luoghi ospitanti la colonia in condizioni igieniche, provvedendo alla pulizia giornaliera dei ricoveri e degli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione eventualmente prescritte;

5) la cura o la eventuale soppressione di gatti che vivono in libertà, nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili, dovrà essere effettuata esclusivamente secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della legge regionale n. 15/2000.

Data .....

Firme .....

Visto: CUFFARO

ALLEGATO VI

## PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DELLE COLONIE FELINE

### *A. Interventi di sterilizzazione.*

1) La Regione siciliana, al fine di contenere il numero dei cani e dei gatti randagi vaganti e di limitare il numero delle cucciolate indesiderate, promuove gli interventi di sterilizzazione degli animali randagi.

2) Gli interventi di sterilizzazione effettuati sui cani non reclamati e non affidati per i quali è stata disposta la reimmissione in libertà, sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, presso i rifugi sanitari pubblici o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune.

3) Gli interventi di sterilizzazione sui gatti che vivono in libertà, se condizioni di salute lo consentono, sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, presso i rifugi sanitari pubblici o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune.

4) Gli interventi di sterilizzazione sui gatti che vivono in colonie gestite dalle associazioni protezionistiche o animaliste possono essere effettuate, se le condizioni di salute lo consentono, dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune.

### *B. Attività successive alla cattura.*

1) Gli animali sono trasportati presso i rifugi sanitari, in possesso di autorizzazione sanitaria, per sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni prescritto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, procedendo, nel contempo, alla identificazione, ove possibile, del proprietario per i conseguenti provvedimenti e con le modalità di seguito indicate:

a) avviso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del proprietario che dovrà ritirare il cane entro quindici giorni dalla ricezione della notifica previo pagamento delle spese di accalappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe di cui all'art. 3 nonché delle sanzioni previste dall'art. 8;

b) i cani provvisti di proprietario ma non reclamati dopo quindici giorni sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero dove verranno rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo, possono anche essere affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste o, in adozione, a privati cittadini, che si impegnino ad accudirli e custodirli.

2) I cani sprovvisti di proprietario, non iscritti all'anagrafe e non reclamati saranno successivamente iscritti all'anagrafe secondo le modalità di seguito indicate:

a) sottoposti al periodo di osservazione di dieci giorni e sterilizzati, trascorsi, di norma, sette giorni dalla sterilizzazione i cani, iscritti all'anagrafe sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero dove verranno rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo, possono anche essere affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste o, in adozione a privati cittadini, che si impegnino ad accudirli e custodirli.

L'iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere eseguite anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione dai comuni;

b) nei casi previsti dall'art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o in presenza di specifici protocolli d'intesa, concordati tra il comune e il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale, che prevedano la cattura dei cani randagi e la successiva reimmissione in libertà sul territorio di prelevamento e ciò per evitare che il cane in questione si abitui alla cattività e perda il possesso del territorio di origine, trattandosi di animali non reclamati e per i quali non è stato possibile individuare il proprietario, se docili e non appartenenti alle razze elencate all'art. 1 del presente regolamento, sono sottoposti al periodo di osservazione e sterilizzati, trascorsi, di norma sette giorni dall'intervento di sterilizzazione, è possibile procedere alla iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietari e alla successiva reimmissione sul territorio di provenienza. La iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere eseguite anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione dai comuni.



**C. Protocollo sanitario.**

1) Piano di cattura: prevede l'identificazione e la cattura dell'intero branco di cani o delle colonie feline.

2) Identificazione dei cani e dei gatti catturati: verifica di ogni possibile segno identificativo che possa permettere di individuare un eventuale proprietario.

In caso di cani sprovvisti di codice di identificazione e ove non sia possibile identificare e avvertire il proprietario, gli stessi sono sottoposti ai controlli sanitari per valutarne lo stato di salute e sottoposti al periodo di osservazione di dieci giorni.

3) Gli animali saranno sottoposti all'intervento di sterilizzazione: ovaisterectomia e orchietomia o vasectomia se del caso.

4) Degenza post-operatoria: di norma sette giorni al fine di evitare rischi post-operatori.

Durante la permanenza degli animali nella struttura, o presso privati cittadini temporaneamente affidatari, si procederà anche alla valutazione delle caratteristiche comportamentali, con particolare riferimento alla aggressività dei cani, al fine della successiva reimmissione sul territorio.

5) I cani di indole docile, non facenti parte dell'elenco delle razze pericolose di cui all'art. 1 del presente regolamento, con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, microchippati e iscritti all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, con ordinanza sindacale, sono reimmessi in libertà.

Visto: CUFFARO

ALLEGATO VII

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

Al direttore generale dell'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria della Azienda unità sanitaria locale n.....

Oggetto: anagrafe canina richiesta di autorizzazione

Il/la sottoscritt..... dott./dott.ssa .....  
 nat..... a ..... il .....  
 residente in ..... codice fiscale P. IVA .....  
 laureat..... in medicina veterinaria il ..... presso la  
 facoltà di .....  
 tel..... posta elettronica .....

Chiede:

L'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di identificazione e di iscrizione dei cani all'anagrafe canina informatizzata ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e del decreto presidenziale n..... del .....

Dichiara:

1) di essere iscritt....., in data ..... all'ordine dei medici veterinari della provincia di ..... al n.....;

2) di esercitare l'attività di identificazione presso .....

3) di impegnarsi al rispetto delle modalità di attuazione stabilite dal decreto presidenziale n..... del ..... ed al rispetto delle tariffe professionali minime applicative, approvate dall'ordine dei medici veterinari della provincia;

4) di garantire la disponibilità di lettori rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785;

5) di garantire l'identificazione dei cani contestualmente alla loro iscrizione in anagrafe;

6) di utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785 al fine della corretta gestione dell'anagrafe canina informatizzata;

7) di garantire l'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata entro otto giorni dalla iscrizione o dal ricevimento delle dichiarazioni fornite dai proprietari dei cani in merito ai trasferimenti di proprietà, trasferimenti di residenza, decessi, smarrimenti, furti e ritrovamenti;

8) di garantire il collegamento al sito internet per l'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata.

**Utilizzo dei dati personali.**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale informa l'interessato che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge.

Chi sottoscrive dichiarazione mendace o esibisce l'atto falso o concernente dati non più rispondenti a verità è passibile di sanzione penale prevista dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Data e firma.....

Visto: CUFFARO

ALLEGATO VIII

**MODELLO PER L'AUTORIZZAZIONE DEI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI**

REGIONE SICILIANA

Azienda unità sanitaria locale n....

Il direttore generale

Vista la istanza in data ..... del dott. .... nato a ..... il ..... codice fiscale ..... P. IVA ..... e residente in ..... laureato in medicina veterinaria presso la facoltà di ..... ed iscritto all'albo dei medici veterinari della provincia di ..... al n....., intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione delle operazioni di identificazione e iscrizione dei cani in provincia di .....

Vista la legge n. 281/1991;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;

Visto il decreto presidenziale n. .... del.....;

Visto il parere favorevole espresso dal servizio veterinario in data.....;

Autorizza

Il dott. .... all'esercizio delle operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata, la stampa e il rilascio della scheda anagrafica.

Copia della scheda anagrafica firmata dal proprietario e dal medico veterinario autorizzato deve pervenire a questa Azienda unità sanitaria locale entro otto giorni dall'avvenuta identificazione.

I microchip utilizzati dovranno essere rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785 al fine della corretta gestione dell'anagrafe.

Il dott. .... è tenuto a garantire la disponibilità di lettori rispondenti alla normativa ISO 11784 e ISO 11785. Il dott. .... è tenuto all'osservanza delle norme sanitarie in materia e al rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal decreto presidenziale n..... del .....

Data .....

Il direttore generale

Visto: CUFFARO

ALLEGATO IX

## SCHEDA ANAGRAFICA

Dati segnaletici	Dati proprietario	Riservato A.U.S.L.
Microchip n. ....	Cognome .....	Data appl. microchip .....
Nome .....	Nome .....	A.U.S.L. n. .... Distretto di .....
Razza .....	Data di nascita .....	Medico veterinario dott. ....
Sesso .....	Luogo di nascita .....	Iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia di ..... al n. ....
Data di nascita .....	Residente in .....	Data rilascio scheda .....
Taglia .....	Via .....	
Categoria .....	Tel. ....	
Mantello .....	Codice fiscale .....	
Precedente identificazione .....	Luogo detenzione .....	

Foto obbligatoria qualora il cane appartiene alle razze individuate nel regolamento di attuazione n. .... del .....

Timbro e firma del veterinario

.....

Dati segnaletici	Dati proprietario	Riservato A.U.S.L.
Microchip n. ....	Cognome .....	Data appl. microchip .....
Nome .....	Nome .....	A.U.S.L. n. .... Distretto di .....
Razza .....	Data di nascita .....	Medico veterinario dott. ....
Sesso .....	Luogo di nascita .....	Iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia di ..... al n. ....
Data di nascita .....	Residente in .....	Data rilascio scheda .....
Taglia .....	Tel. ....	
Categoria .....	Codice fiscale .....	
Mantello .....		
Tipo pelo .....	<b>Trasferimento di proprietà</b>	<b>Trasferimento di proprietà</b>
Segni particolari .....	.....	.....
Precedente identificazione .....		
Luogo detenzione .....		

Foto obbligatoria qualora il cane appartiene alle razze individuate nel regolamento di attuazione n. .... del .....

Cognome .....	Cognome .....
Nome .....	Nome .....
Luogo di nascita .....	Luogo di nascita .....
Data di nascita .....	Data di nascita .....
Residenza .....	Residenza .....
Comune .....	Comune .....
Tel. ....	Tel. ....
Codice fiscale .....	Codice fiscale .....

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati e di quelli del proprio animale in un archivio telematico, in conformità al decreto legislativo n. 196/2003.


Documento di identità e firma per ricevuta

.....

Timbro e firma del veterinario

.....

Trasferimento di proprietà	Interventi di:
Cognome .....	Profilassi .....
Nome .....	.....
Luogo di nascita .....	.....
Data di nascita .....	Polizia vet. ....
Residenza .....	.....
Comune .....	Altro: .....
Tel. ....	.....
Codice fiscale .....	.....



REGIONE SICILIANA

A.U.S.L. N.

Distretto di

SCHEMA ANAGRAFICA CANINA

*Obblighi dei proprietari e detentori ai sensi della legge regionale n. 15/2000*

I proprietari o detentori dei cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:

- a) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
- b) entro giorni 30 il cambio della propria residenza;
- c) entro giorni 15 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dall'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario);
- d) entro giorni 3 la scomparsa dell'animale.

Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) comportano una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 289,00; la violazione della prescrizione di cui al punto d) comporta una sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00.

E' vietato l'abbandono dei cani, le violazioni comportano una sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00.

I proprietari o detentori dell'animale, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento del cane, devono richiedere al comune di essere autorizzati a consegnarlo presso i canili pubblici o privati. In caso di morte del proprietario, se gli eredi rinunciano alla proprietà dell'animale, il comune si fa carico del mantenimento dello stesso presso strutture pubbliche o convenzionate.

All'abbandono è equiparato il mancato ritiro, entro giorni 15 dal ricevimento della raccomandata, del cane presso il canile o altra struttura in cui trovasi ricoverato a seguito di ritrovamento o per altro motivo.

Il sottoscritto, dietro identificato, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- 1) di aver ricevuto la scheda identificativa;
- 2) di avere preso visione degli obblighi dei proprietari e dei detentori ai sensi della legge regionale n. 15/2000 del 3 luglio 2000;
- 3) di autorizzare il trattamento dei propri dati e di quelli dell'animale in un archivio telematico;
- 4) di avere facoltà per autorizzare le condizioni del punto 3;
- 5) di autorizzare il trattamento dei propri dati in conformità al decreto legislativo n. 196/2003.

Firma

Visto: CUFFARO

07R0405

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

### **Supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007 - legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)»**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)*

Si rende noto che nel 1° supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 5 del 31 gennaio 2007, nella legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 di cui all'oggetto, al comma 138, dell'art. 7, a pag. 56, dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», vanno aggiunte le seguenti parole: «a concedere un finanziamento».

**07R0192**

---

---

## ERRATA-CORRIGE

---

### **Supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007 - legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1. «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2007)*

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007, nella legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 di cui all'oggetto, all'art. 2, comma 6, a pag. 5 anziché «...legge regionale n. (216)...», deve correttamente leggersi «legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1...».

**07R0243**

### **Supplemento ordinario n. 5 del 2 febbraio 2007 - Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2007 - 2009 e per l'anno 2007»**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 22 del 24 gennaio 2007)*

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 5 del 2 febbraio 2007, nella legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 di cui all'oggetto, a pag. 2, all'art. 2, comma 1, l'importo anziché: «euro 23.022.285,00» deve correttamente leggersi: «euro 23.994.022.285,00».

**06R0239**

---

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(GU-2007-GUG-027) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SANBENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 7 2 1 \*

€ 2,00